



COMUNE DI GIBELLINA

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Testo coordinato

**Modificato per ultimo con
Deliberazione C.C. n. 30 del 18.05.2010**

INDICE

- 1- Oggetto e finalità del regolamento
- 2- Definizione delle entrate
- 3- Regolamentazione delle entrate
- 4- Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- 5- Forme di gestione delle entrate
- 6- Soggetti responsabili delle entrate
- 7- Attività di verifica e controllo
- 8- Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- 9- Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- 10- Sanzioni
- 11- Tutela giudiziaria
- 12- Modalità di riscossione dei tributi comunali
- 13- Forme di riscossione coattiva
- 14- Autotutela
- 15- Entrata in vigore

Art.1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni dal D.Lgv. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgv. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione del trasferimento di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Rientra tra le entrate tributarie la tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fomitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrate il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unicamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme del presente regolamento.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 238 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e fino alla regolamentazione della tariffa connessa allo svolgimento del servizio di igiene ambientale, la tariffa di igiene ambientale viene determinata dal consiglio comunale sulla base dei parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in relazione al piano finanziario predisposto dall'ufficio tecnico comunale di concerto con l'ente gestore del servizio. All'atto della determinazione della tariffa il consiglio determina la misura di copertura a tariffa del costo del servizio risultante dal piano finanziario. Costituiscono superfici soggette a tariffa quelle già individuate dagli art. 4 e 6 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 1/3/95, con le esenzioni e criteri di calcolo ivi previsti. L'individuazione del numero delle persone che occupano locali destinati ad utenza domestica avviene sulla base delle risultanze dell'anagrafe comunale, fatte salve le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 circa la eventuale diversa consistenza dell'effettivo numero di occupanti. All'atto di determinazione della tariffa, il consiglio comunale determina i coefficienti di adattamento della quota fissa e della quota variabile, previsti dai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158; il consiglio stabilisce, altresì, la misura dell'agevolazione da applicarsi alla parte variabile della tariffa in relazione e proporzione ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata; i dati per l'applicazione vengono forniti dal soggetto gestore del servizio. Restano salve le disposizioni di agevolazione approvate con deliberazione consiliare n. 71 del 11/12/2006 per i soggetti economicamente svantaggiati.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera consiliare entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera consiliare entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile dell'ufficio tributi, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Responsabili delle Aree alle quali le stesse risultano affidate.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7
Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate

risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

5. E' consentita la compensazione tra le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi comunali. Tale attività deve essere preceduta dal riconoscimento con atto scritto del responsabile del tributo dell'importo spettante al contribuente a titolo di rimborso. Il contribuente che vuole avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo per iscritto al Comune, facendo riferimento al provvedimento di rimborso, prima dell'effettuazione del pagamento a saldo del tributo. In caso di omessa comunicazione si applicheranno le sanzioni previste dal regolamento e il Comune eserciterà il potere di liquidazione in rettifica.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota

applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 10

Sanzioni ed interessi

1. Salvo quanto previsto dal regolamento sull'accertamento con adesione, nei casi di omesso o parziale pagamento di una entrata comunale, nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti regolatori, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della somma non pagata. La sanzione è ridotta, rispettivamente, al 5% o al 10% dell'importo non pagato, se il pagamento avviene, rispettivamente, entro il termine di 30 o di 60 giorni dalla scadenza.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento o di altri regolamenti comunali sulle entrate è, altresì, irrogata una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dal concessionario.

4. La misura annua degli interessi è determinata aumentando il tasso degli interessi legali di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili. Nella stessa misura gli interessi spettano al contribuente nel caso di rimborso.

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgv. 31 Dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista, abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12

Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali e le altre entrate da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione o accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

a) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;

b) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

c) tramite sistema bancario, previa stipula di apposite convenzioni da stipulare con una o più banche locali.

d) per gli autorizzati del mercatino settimanale tramite versamento diretto, attraverso bollettino in duplice copia, all'incaricato dell'ufficio commercio.

Il consiglio comunale, con deliberazione da adottare ai sensi e nei termini di cui all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può stabilire che la riscossione, anche volontaria, di determinate entrate tributarie avvenga in modo rateale, ovvero tramite richieste di pagamento in acconto e determinazione del saldo dopo la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Il Comune si impegna ad istituire entro il 1° gennaio 2001 modalità di pagamento tramite supporti elettronici o informatici.

2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere a) e c) del comma precedente, e le modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, salvo le norme specifiche previste con i regolamenti delle singole entrate

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. E' stabilito in Euro 12,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 14 ***Autotutela***

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999

IRegentr